

REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE LAVORO

in composizione monocratica, nella persona del Magistrato ordinario dott. Mario Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, sciogliendo la riserva che precede, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. R.G.L 9907/2012, avente ad oggetto: ricorso ex art. 700 c.p.c. – *contratto di assunzione per la produzione lirico sinfonica 2012/2013*;

PROMOSSA DA

[omissis], con l'Avv.to [omissis] giusta procura in atti;

RICORRENTE

CONTRO

TEATRO [*OMISSIS*] , in persona del 1.r. pro tempore, con l'Avv.to [*omissis*], giusta procura in atti;

RESISTENTE

Il Giudice,

uditi i Procuratori delle parti alle udienze camerali del 5.12.2012 e 19.12.2012; visti gli atti di causa e i relativi allegati;

lette le note depositate da parte ricorrente all'udienza del 19.12.2012;

visti gli artt. 669 bis e ss. c.p.c., osserva quanto segue;

ritenuto che, in base alla sommaria cognizione, tipica della fase cautelare, ed impregiudicata l'eventuale fase di merito, il ricorso ex art. 700 c.p.c. (non mirato all'accertamento incidentale della natura subordinata dei rapporti intrattenuti

inter partes, v. p. 2; v. petitum) non appare assistito dal requisito del *fumus boni iuris*, non emergendo dagli atti la c.d. "evidenza" del diritto invocato;

ritenuto, invero, che, allo stato, alla luce degli atti di causa, appare destituito di fondamento quanto asserito da parte ricorrente nell'atto introduttivo (v, ivi, p. 2), secondo cui i contratti stipulati con il Teatro avrebbero assunto natura di "contratti di lavoro di natura subordinata", sicché parte ricorrente, avendo acquisito la qualità di dipendente dell'Ente convenuto, vanterebbe il diritto di precedenza previsto dall'art. 1, comma 3, CCNL per i lavoratori dipendenti delle fondazioni liriche;

rilevato, invero, che parte ricorrente risulta rivestire la qualifica di docente di conservatorio, presso l'Istituto superiore di studi musicali [*omissis*] di [*omissis*] (quantomeno, per quanto risulta dagli atti), dall'anno 2001;

rilevato che i contratti di collaborazione stipulati dalla parte ricorrente dal 2000 al 2012 con l'Ente convenuto risultano assoggettati al regime giuridico ed economico previsto dall'art. 69 l. 312/1980¹ e successive modificazioni (v.

¹ **Art. 69 l. 312/1980**: "I conservatori di musica, per lo svolgimento di attività didattiche ed artistiche per le quali non sia possibile provvedere con personale di ruolo, possono stipulare contratti di collaborazione con il personale dipendente da enti lirici o da altre istituzioni di produzione musicale, previa autorizzazione dei rispettivi competenti organi di amministrazione. Analogamente possono provvedere i predetti enti e istituzioni di produzione musicale nei confronti del personale docente dipendente dai conservatori, previa autorizzazione del competente organo di amministrazione del conservatorio.

Tali contratti di collaborazione, <u>se stipulati dai conservatori di musica</u>, vengono disposti secondo l'ordine di apposite graduatorie compilate in base alle norme relative al conferimento degli incarichi di insegnamento. I contratti medesimi possono riferirsi esclusivamente all'insegnamento di discipline corrispondenti all'attività artistica esercitata.

I contratti di collaborazione hanno durata annuale e si intendono tacitamente rinnovati nel caso in cui il posto non venga occupato da un professore di ruolo.

I titolari dei contratti assumono gli stessi obblighi di servizio dei docenti.

Il compenso per le attività previste nel contratto di collaborazione ha carattere onnicomprensivo e deve essere pari all'entità del trattamento economico complessivo che compete ad un docente di ruolo alla 1ª classe di stipendio, con esclusione della 13ª mensilità, delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altra indennità di cui le norme vigenti vietano il cumulo.

Dopo un quinquennio anche non consecutivo di attività contrattuale il compenso viene calcolato con le modalità di cui al precedente comma sulla base della seconda classe di stipendio del personale di ruolo.

contratto per l'anno 2000/2001, 25/8/-25/11/2001) ovvero dall'art. 273 d.lgs. 297/1994 (t.u. istruzione), norma del tutto analoga all'art. 69, l. 312/1980 cit.;

rilevato che dette disposizioni prevedono che gli enti lirici possono stipulare con il personale docente dei conservatori di musica (categoria a cui appartiene, come già specificato, parte ricorrente) contratti annuali o biennali, rinnovabili per le attività di rispettiva competenza;

ritenuto che tali contratti non sembrano idonei a determinare l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, sebbene a termine, tenuto conto del divieto di cumulo di impieghi di natura subordinata specificamente introdotto per i docenti dei conservatori musicali (v. art. 68 e ss. 1. 312/1980)² e, in specie, dall'art. 70 1. 312/1980³ e considerata la natura, conseguentemente (e

Gli enti possono stipulare con il personale docente dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti contratti annuali o biennali, rinnovabili per le attività di rispettiva competenza (1).

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sarà iscritto, in apposito capitolo, uno stanziamento per far fronte all'onere derivante ai conservatori per la stipula dei contratti di collaborazione.

Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto, provvederà ogni anno alla ripartizione di tale stanziamento tra i conservatori in relazione alle esigenze accertate. (Omissis) (2) (3).

- (1) Comma così sostituito dall'art. unico, l. 11 ottobre 1986, n. 689.
- (2) Comma abrogato dall'art. un., l. 11 ottobre 1986, n. 689.
- (3) I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati sono stati trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici dall'art. 2, l. 21 dicembre 1999, n. 508.
- ² Art. 68, l. 312/1980: "Gli articoli 91 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, devono essere interpretati nel senso che il divieto di cumulo ivi previsto non si applica al personale docente dei conservatori di musica, nei limiti di cui al successivo articolo 69.
- L'esercizio contemporaneo dell'insegnamento nei conservatori di musica e di altre attività presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale è regolato dagli articoli che seguono.
- Le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche ai docenti delle accademie di belle arti (1) (2).
- (1) Comma così sostituito dall'art. unico, l. 11 ottobre 1986, n. 689.
- (2) I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati sono stati trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici dall'art. 2, l. 21 dicembre 1999, n. 508.
- ³ Art. 70, comma 1, l. 312/1980: "Il personale docente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'insegnamento esercita attività presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale è tenuto <u>a scegliere il rapporto di dipendenza organica</u> per l'una o l'altra attività entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, salvo proroga per un termine comunque non superiore ad un altro anno da parte degli enti o istituzioni interessati (1).

necessariamente), "autonoma" dei contratti di collaborazione stipulati ai sensi dell'art. 69 l. 312/1980 o dell'art. 273 d.lgs. 297/1994;

rilevato, invero, che i contratti di collaborazione in questione sono stati concepiti al fine di coniugare il divieto di cumulo di impieghi, introdotto per i soggetti che risultavano titolari contemporaneamente del rapporto di docenza presso i conservatori, nonché del rapporto di dipendenza presso gli enti lirici, con la opportunità che gli enti in questione potessero continuare a fruire delle prestazioni del detto personale, sebbene attraverso forme giuridiche compatibili;

rilevato che la natura autonoma di siffatti rapporti di collaborazione è stata evidenziata dalla Corte di Cassazione, la quale, sebbene con riguardo a fattispecie distinta da quella oggi in scrutinio, ha evidenziato che "La l. 11 luglio 1980 n. 312, con riguardo al personale dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, nel riaffermare il divieto di cumulo fra gli impieghi di ruolo e l'esercizio di attività presso enti lirici od altre istituzioni di produzione musicale, con il correlativo obbligo di scegliere il rapporto rimuovendo l'incompatibilità, dispone, in via di eccezione, la possibilità che altre attività didattiche possano essere svolte in regime di collaborazione autonoma, in virtù di contratti che i citati enti ed istituzioni di produzione musicale «possono stipulare», quando non sia loro possibile provvedere con il proprio personale di ruolo. Tale assetto normativo riconosce una facoltà per gli enti in questione ma esclude la configurabilità, per il suddetto personale, di un diritto alla conservazione degli incarichi precedentemente cumulati..." (Cass. civ. sez. lav. 17 marzo 2008 n. 7154);

ritenuto che il divieto di cumulo di cui all'art. 70 l. 312/1980 non appare né contrario, né incompatibile, con le fonti successive che hanno regolato la materia (in gran parte ricognitive di quanto già previsto dalla 1. 312/1980) e, in particolare, con gli artt. 267, 273, 274 d.lgs. 297/1994 (t.u. istruzione)⁴, e che

⁴ **L'art. 267,** infatti, si limita a prevedere che Il divieto di cumulo di impieghi di cui all'articolo 508 del presente testo unico (relativo ai docenti di scuola) non si applica al personale docente dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti, nei limiti di quanto previsto nell'articolo 273 e che l'esercizio contemporaneo dell'insegnamento nei conservatori di musica e di altre attività presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale è regolato dagli articoli 273 e 274 d.lgs. 297/1994 cit.;

L'art. 273, riproponendo quanto previsto dall'art. 69 l. 312 cit., prevede che: "1. I conservatori di musica, per lo svolgimento di attività didattiche ed artistiche per le quali non sia possibile provvedere con personale di ruolo, possono stipulare contratti di collaborazione con il personale dipendente da enti lirici o da altre istituzioni di produzione musicale, previa autorizzazione dei rispettivi competenti organi di amministrazione. Analogamente possono provvedere i predetti enti e istituzioni di produzione musicale nei confronti del personale docente dipendente dai conservatori, previa autorizzazione del competente organo di amministrazione del conservatorio.

- 2. Tali contratti di collaborazione, se stipulati dai conservatori di musica, vengono disposti secondo l'ordine di apposite graduatorie compilate in base alle norme relative al conferimento delle supplenze. I contratti medesimi possono riferirsi esclusivamente all'insegnamento di discipline corrispondenti all'attività artistica esercitata.
- 3. I contratti di collaborazione hanno durata annuale e si intendono tacitamente rinnovati nel caso in cui il posto non venga occupato da un docente di ruolo.
- 4. I titolari dei contratti assumono gli stessi obblighi di servizio dei docenti.
- 5. Il compenso per le attività previste nel contratto di collaborazione ha carattere onnicomprensivo e deve essere pari all'entità del trattamento economico complessivo che compete ad un docente di ruolo alla prima classe di stipendio con esclusione della tredicesima mensilità, delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altra indennità di cui le norme vigenti vietano il cumulo.
- 6. Dopo un quinquennio anche non consecutivo di attività contrattuale il compenso viene calcolato con le modalità di cui al precedente comma sulla base della seconda classe di stipendio del personale di ruolo.
- 7. Gli enti possono stipulare con il personale docente dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti contratti annuali o biennali, rinnovabili per le attività di rispettiva competenza.
- 8. Nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione è iscritto, in apposito capitolo, uno stanziamento per far fronte all'onere derivante ai conservatori per la stipula dei contratti di collaborazione.
- 9. Il Ministero della pubblica istruzione provvede ogni anno alla ripartizione di tale stanziamento tra i conservatori in relazione alle esigenze accertate".

L'art. 274 si riferisce ai "Contratti di collaborazione per il personale in servizio alla data del 13 luglio 1980", confermando in definitiva la vigenza del divieto di cumulo: "1. I docenti dei conservatori di musica che, alla data del 13 luglio 1980, abbiano esercitato, oltre l'insegnamento, attività presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale e che, avvalendosi della facoltà di scelta del rapporto di dipendenza organica per l'una o l'altra attività, abbiano optato, entro il 31 ottobre 1993, per la dipendenza dagli enti lirici o istituzioni predette, perdendo conseguentemente la qualità di titolari nei conservatori di musica, hanno la precedenza assoluta rispetto a qualsiasi altro aspirante, ai fini della stipula del contratto di collaborazione con il conservatorio dal quale dipendevano all'atto dell'opzione.

- 2. Il contratto di cui al comma 1 ha durata triennale e può essere rinnovato per periodi non superiori a due anni e comunque non oltre il compimento del 60° anno di età.
- 3. In tali casi i posti restano indisponibili per l'intera durata del contratto.

dunque detta disposizione deve ritenersi tuttora vigente, tenuto conto che, a mente dell'art. 676 d.lgs. 297/1994 cit., le norme non inserite nel testo unico restano ferme, "ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate", che, ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001 (testo unico pubblico impiego), "restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297" e che, infine, l'art. 72 d.lgs. 165/2001 non prevede l'abrogazione dell'art. 70 l. 312/1980 cit.;

ritenuto, pertanto, che a fronte del divieto di cumulo di impieghi, parte ricorrente, già docente di ruolo presso il conservatorio di [omissis], non avrebbe potuto intrattenere rapporti di natura subordinata, come di fatti risulta confermato da tutti i contratti stipulati, i quali risultano espressamente assoggettati al regime giuridico ed economico o della 1. 312/1980 o del d.lgs. 297/1994, né gli stessi fanno specifico riferimento alle modalità di reclutamento contemplate dal CCNL invocato dalla parte attrice;

ritenuto, peraltro, che sia la sussistenza di turni di lavoro o di orari, sia l'emanazione di direttive, risultino compatibili con la natura autonoma di siffatte forme di collaborazione (potendo le stesse ritenersi di natura coordinata e

^{4.} Il compenso per le attività previste nel contratto di collaborazione relativo al personale contemplato nel presente articolo ha carattere onnicomprensivo ed è pari all'entità del trattamento economico complessivo in godimento da parte dei singoli interessati all'atto dell'opzione con le esclusioni indicate nell'articolo 273. Dopo un quinquennio di attività contrattuale il compenso è rivalutato secondo quanto previsto al comma 6 dell'articolo 273, qualora il compenso stesso risulti inferiore allo stipendio della seconda classe.

^{5.} Per le situazioni di cumulo verificatesi prima del 13 luglio 1980, non si dà luogo alla riduzione dello stipendio di cui all'articolo 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni, sino alla scadenza del termine del 31 ottobre 1993.

^{6.} Nel caso in cui i titolari dei contratti usufruiscano anche di trattamento di pensione ordinaria, i compensi dovuti per i contratti sono ridotti di un quinto e comunque in misura non superiore all'importo della pensione in godimento, salvo diversa disciplina derivante dal riordinamento dei trattamenti pensionistici".

continuata), essendo evidente che, nel caso di specie, non ricorre l'ipotesi dell'inserimento del lavoratore in modo stabile <u>ed esclusivo</u> nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass., civ. sez. lav., 9 marzo 2009 N. 5645), svolgendo parte ricorrente la professione di docente di ruolo presso il conservatorio di [*omissis*], e dunque potendosi escludere che lo stesso, sebbene per un periodo limitato, sia stato inserito in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione della parte convenuta (cfr., Cass. n. 21028/2006, n. 4171/2006, n. 20669/2004);

ritenuto che, allo stato, appare irrilevante il linguaggio giuridico utilizzato dall'ente convenuto negli atti di proroga (cfr., ai fini della rilevanza della qualificazione adottata dalle parti, Cass. 4 febbraio 2002, n. 1420; 20 giugno 2003, n. 9900; 13884/2004), atteso che l'atto di proroga, in quanto atto di secondo grado, non può essere idoneo a mutare la natura giuridica dell'atto presupposto (espressamente assoggettato al regime giuridico dei contratti di collaborazione autonoma di cui all'art. 69 l. 312/1980 o 273 d.lgs. 297/1994);

ritenuto che la mera emissione di buste paga o l'applicazione di istituti di natura economica propri dei docenti di ruolo non può costituire, di per sé, prova della natura subordinata del rapporto, tenuto conto che la stessa legislazione ha cura di richiamare, ai fini del compenso, il trattamento economico complessivo che compete ad un docente di ruolo;

ritenuto che, pertanto, allo stato, non appare sussistere la c.d. "evidenza del diritto" (fumus boni iuris), sia perché i contratti stipulati non appaiono annoverabili nell'ambito dei titoli negoziali idonei a generare un rapporto di dipendenza organica con l'ente (e, dunque, a configurare in capo al ricorrente la qualifica di lavoratore "dipendente" a tempo determinato dell'ente lirico), sia perché, anche ove così si ritenesse, si potrebbe configurare la questione della nullità di tali contratti per violazione del divieto di cumulo di impieghi di cui

all'art. 70 l. 312/1980 (essendo stato il ricorrente titolare di rapporto di pubblico impiego presso il conservatorio di [omissis] dal 2001 in poi), e dunque della idoneità degli stessi a conferire alla parte ricorrente eventuali diritti di precedenza riconosciuti dalla contrattazione collettiva ai lavoratori dipendenti degli enti lirici;


ritenuto che analoghi dubbi di legittimità potrebbero riguardare la contrattazione collettiva, ove si ritenesse la stessa idonea ad derogare (o eludere) il divieto di cumulo di impieghi;

ritenuto, pertanto, che, a fronte di quanto premesso, non appaiono allo stato applicabili le modalità di reclutamento e i benefici previsti dal CCNL invocato, i quali sembrano presupporre la pregressa sussistenza di rapporti di lavoro subordinato in capo a chi invoca i detti benefici ed appaiono finalizzati a tutelare la figura del lavoratore subordinato a termine, verosimilmente in ragione della precarietà della propria condizione di servizio, condizione non ravvisabile in capo a chi, titolare di un rapporto di servizio pubblico, quale è quello di docenza presso i conservatori, abbia stipulato contratti di collaborazione ai sensi dell'art. 69 l. 312/1980 o dell'art. 273 d.lgs. 297/1994;

ritenuto, pertanto, che la domanda cautelare non appare meritevole di accoglimento, dovendosi rinviare all'eventuale fase di merito ogni ulteriore accertamento e approfondimento delle questioni poste;

ritenuto che, alla luce delle allegazioni complessive, dovendosi qualificare l'atto proposto come domanda cautelare *ante causam* (sebbene l'articolazione del *petitum*, in parte ambiguo, e la natura di alcune delle relative richieste, generino sul punto qualche dubbio), deve provvedersi sulle spese;

ritenuto che, tenuto conto dei molteplici rapporti di collaborazione instaurati tra le parti in causa, della complessità della disciplina normativa,



dell'ambiguità delle espressioni letterali utilizzate negli atti di proroga dall'Ente convenuto, della superficialità dimostrata dall'Ente nel predisporre tali atti, sussistono le gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese processuali della presente fase tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa allo stato ogni diversa domanda, eccezione e difesa, impregiudicata la fase di merito, così statuisce:

rigetta la domanda cautelare;

compensa le spese;

Manda alla Cancelleria per le prescritte comunicazioni.

Così deciso, in Catania, 4 gennaio 2013

IL GIUDICE

(Dott. Mario Fiorentino)